

Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).

(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del Regno del 26 ottobre 1930, n. 251.

LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare
TITOLO XIII
Dei delitti contro il patrimonio
CAPO I
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Articolo 633

Invasione di terreni o edifici.

[I]. Chiunque invade [637] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa [120, 639-bis], con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro (1) (2).

[II]. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi [112¹ n. 1, 585²⁻³, 634, 649].

(1) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7¹ l. 31 maggio 1965, n. 575.

(2) V. art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lg. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applica la sanzione della multa da 258 euro a 2.582 euro o quella della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.

competenza: Giudice di pace (primo comma); Trib. monocratico (secondo comma); Trib. monocratico (ipotesi aggravata ex art. 639-bis; oppure aggravanti ex 4³ d.lg. n. 274 del 2000)

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: a querela di parte; d'ufficio (ipotesi aggravata ex art. 639-bis)